



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

LINEE GUIDA A

Linee guida recanti le modalità operative di erogazione e di partecipazione al Tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 e all'articolo 18 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88

CAPO I

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le presenti Linee guida disciplinano le modalità operative di svolgimento del tirocinio di adattamento, avente ad oggetto l'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare valutata dal Ministero del turismo.
2. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Ministero ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica in regime di stabilimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88.

Articolo 2

(Elenco nazionale dei tutor)

1. Il Ministero del turismo pubblica, nella sezione dedicata sul proprio Sito Istituzionale e all'interno della Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche, con cadenza almeno annuale, un avviso di manifestazione di interesse per la candidatura delle guide turistiche iscritte all'Elenco Nazionale e abilitate da almeno tre anni ad assumere la responsabilità del tirocinio, c.d. «*tutor*».
2. Sulla base delle candidature pervenute è predisposto un apposito elenco con le seguenti informazioni:
 - a. l'abilitazione e la relativa data di conseguimento;
 - b. le lingue straniere per le quali il professionista è stato abilitato all'esercizio della professione, incluse quelle comprovate ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del D.M. n. 88/2024 ovvero riconosciute ai sensi della previgente normativa;
 - c. la data dell'ultimo aggiornamento professionale conseguito;
 - d. il titolo di studio e le specializzazioni acquisite;
 - e. le regioni nelle quali il *tutor* è disponibile a prestare l'attività di tutoraggio.
3. L'Elenco dei *tutor*, di cui al comma 2, è consultabile nella sezione dedicata sul Sito Istituzionale del Ministero del turismo e all'interno della Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche.



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

4. Il Ministero del turismo designa il responsabile del tirocinio tra i *tutor* presenti nell'elenco, tenendo conto delle esigenze formative, delle lingue per le quali si richiede il riconoscimento e della proposta del tirocinante.

Articolo 3

(Riconoscimento del titolo e assegnazione del tutor)

1. I cittadini dell'Unione Europea, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, i quali intendano ottenere il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica in regime di stabilimento, devono presentare richiesta al Ministero del turismo all'indirizzo PEC piattaformaguide@pec.ministeroturismo.gov.it ovvero attraverso la Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche, secondo le modalità previste nell'Allegato 1 *“Richiesta di riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale di guida turistica conseguiti in uno Stato membro UE”*.

2. Il Ministero del turismo esamina la documentazione trasmessa e, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede come segue:

a) in caso di accoglimento della richiesta, designa il tutor, valuta la formazione complementare e definisce la durata del tirocinio, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, tenuto conto delle conoscenze, delle competenze e delle abilità attestate dall'istante nella richiesta di riconoscimento;

b) qualora la documentazione trasmessa non risulti idonea, comunica i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 10 agosto 1990, n. 241. Il richiedente entro dieci giorni potrà presentare osservazioni e documentazione integrativa sui quali il Ministero si pronuncerà ai sensi della precedente lettera a), qualora le osservazioni e la documentazione integrativa risultino esaustive. Il Ministero provvederà, invece, con provvedimento di rigetto motivato, qualora le criticità rilevate non risultino superate o nel caso in cui il richiedente non abbia dato riscontro al preavviso di rigetto nei termini di legge;

c) gli esiti di cui alle lettere a) e b) sono comunicati dal Ministero del turismo tramite l'indirizzo PEC piattaformaguide@pec.ministeroturismo.gov.it ovvero attraverso la Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche.

3. Il responsabile del tirocinio comunica, tramite l'indirizzo PEC piattaformaguide@pec.ministeroturismo.gov.it ovvero attraverso la Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche, nelle more della realizzazione della apposita sezione, la data di inizio dell'attività e le generalità del tirocinante.

Articolo 4

(Svolgimento del tirocinio)



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della professione sotto il controllo e la responsabilità del tutor, il quale cura l'apprendimento delle conoscenze specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei. In ogni caso, è richiesta la partecipazione del tirocinante ad almeno due visite guidate al mese in luoghi con accesso controllato, considerati beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con l'obbligo di allegare, alla scheda di valutazione finale del tirocinio, i biglietti di ingresso o le attestazioni degli ingressi del tirocinante.

2. Il periodo di tirocinio si suddivide in due momenti formativi. Nella prima fase, il tirocinante affianca il *tutor* nello svolgimento delle visite guidate, al fine di acquisire le conoscenze specifiche relative ai siti visitati e alle loro caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche e geografiche. Nella seconda fase, il tirocinante conduce le visite guidate in maniera autonoma sotto il controllo del *tutor*, al fine di comprovare l'effettivo possesso delle conoscenze acquisite nello svolgimento della prima fase, nonché la capacità di gestire gruppi di visitatori, ivi incluse persone con disabilità, nelle lingue per cui si richiede il riconoscimento della qualifica. La durata di ciascuna fase è rimessa alla discrezionalità del *tutor* e sarà stabilita nel corso del tirocinio in base alle competenze e alle capacità relazionali, professionali e collaborative dimostrate.

3. Eventuali interruzioni del tirocinio devono essere comunicate dal *tutor* al Ministero tramite l'indirizzo PEC piattaformaguide@pec.ministeroturismo.gov.it ovvero attraverso la Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche. Il periodo di interruzione non verrà computato ai fini del calcolo della durata complessiva del tirocinio. Il *tutor* comunica al Ministero, con le medesime modalità telematiche sopra indicate, la ripresa delle attività. Nel caso in cui l'attività non venga ripresa dal tirocinante nei successivi 180 giorni dall'interruzione, quest'ultimo decade dall'intero tirocinio.

4. In caso di impedimento o rinuncia da parte del *tutor* a ricoprire l'incarico, questi dovrà darne comunicazione tempestiva al Ministero, secondo le modalità telematiche indicate al precedente comma 3, specificandone le motivazioni. Il Ministero provvederà quindi alla sua sostituzione.

5. Al termine del tirocinio il tutor trasmette al Ministero, secondo le modalità telematiche di cui ai precedenti commi, la relazione finale, resa ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta come da Allegato 2 "Scheda di valutazione finale del tirocinio di adattamento per la professione di guida turistica". Questa dovrà illustrare l'attività svolta dal tirocinante, i risultati conseguiti e la valutazione sull'idoneità allo svolgimento della professione. In particolare, la relazione finale dovrà comprendere:

- a) l'indicazione di tutti i luoghi visitati;
- b) i titoli di accesso del tutor e del tirocinante dei luoghi visitati;
- c) la data e la durata delle visite;
- d) i metodi formativi utilizzati dal tutor;
- e) i risultati conseguiti dal tirocinante, espressi attraverso una valutazione motivata sull'idoneità o meno del medesimo all'esercizio della professione di guida turistica.



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

CAPO II FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Articolo 5 (Autorizzazione e offerta formativa)

1. La formazione complementare ha ad oggetto un'offerta formativa completa e aggiornata, suddivisa in moduli, sulle tematiche rilevanti e innovative per l'attività professionale delle guide turistiche, inerenti alle materie di cui all'articolo 16, comma 4, del D.M. n. 88/2024, ovvero:
 - a) storia dell'arte;
 - b) geografia;
 - c) storia;
 - d) archeologia;
 - e) diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica;
 - f) disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

Il corso di formazione complementare deve avere una durata massima di sei mesi. Ciascun modulo deve avere una durata non inferiore a cinquanta ore.

2. Il Ministero del turismo autorizza gli Enti accreditati ovvero in convenzione con le Regioni e le Province Autonome ad organizzare corsi di formazione complementare per le guide turistiche, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.M. n. 88/2024. I corsi di formazione complementare devono prevedere obbligatoriamente il rilascio di un attestato.
3. Per ottenere l'autorizzazione, gli Enti accreditati ovvero in convenzione con le Regioni e le Province Autonome, devono presentare istanza di autorizzazione all'erogazione dei propri corsi di formazione complementare, redatta secondo le modalità previste dall'Allegato 3 "*Istanza di autorizzazione all'erogazione del corso di formazione complementare per la professione di guida turistica*", tramite l'indirizzo PEC piattaformaguide@pec.ministeroturismo.gov.it ovvero attraverso la Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche. Il Ministero si riserva la possibilità di effettuare controlli sull'accREDITAMENTO dell'Ente.
4. Il Ministero del turismo esprime la propria valutazione in merito alla richiesta di autorizzazione all'erogazione del corso entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza:
 - a) autorizzando l'Ente richiedente ad organizzare il corso proposto se l'istanza è valutata positivamente;
 - b) comunicando i motivi ostativi all'accogliimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 10 agosto 1990, n. 241, qualora la documentazione allegata non risulti idonea. L'Ente richiedente entro dieci giorni potrà presentare osservazioni e documentazione sui quali il Ministero si pronuncerà ai sensi della lettera a), qualora le criticità risultino superate, ovvero rigettando con provvedimento motivato la richiesta di autorizzazione nel caso in cui le criticità



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

rilevate non siano state superate o nel caso in cui il richiedente non abbia dato tempestivo riscontro al preavviso di rigetto.

5. L'Ente richiedente è tenuto a organizzare e promuovere i corsi autorizzati con cadenza almeno annuale, pena la decadenza dell'autorizzazione. In particolare, l'Ente richiedente avrà cura di gestire le domande di ammissione, verificare i requisiti degli istanti e organizzare le sessioni formative.
6. Il Ministero del turismo dà visibilità e notizia dei corsi di formazione complementare autorizzati all'interno di un'apposita sezione del sito istituzionale che includerà ogni informazione utile per le Guide Turistiche.

Articolo 6

(Partecipazione al corso)

1. Il Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), delle presenti Linee guida, assegna la formazione complementare disponendo la frequentazione di corsi concernenti una o più materie di cui all'articolo 16, comma 4, del D.M. n. 88/2024.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Saranno ammesse alla prova finale solo le guide turistiche con una frequenza pari ad almeno l'80% delle ore previste.
3. La formazione complementare può essere svolta sia in presenza sia in modalità telematica, erogando, in quest'ultimo caso, almeno il 75% delle ore di formazione in modalità sincrona ed il restante in modalità asincrona.

Articolo 7

(Prova finale del corso)

1. La prova finale ha ad oggetto la verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite, previo accertamento della frequenza minima del corso da parte della guida turistica.
2. La prova finale si compone di un test a risposta multipla e di una prova orale concernenti il programma del corso, sostenuta anche nella lingua di abilitazione della guida turistica.
3. A seguito del superamento della prova finale, l'Ente di formazione rilascia alla guida turistica l'attestato di completamento del corso, secondo il modello previsto dall'Allegato 4 "Attestato di completamento del corso di formazione complementare per la professione di guida turistica", il quale certifica l'avvenuta formazione complementare.
4. La guida turistica è tenuta a comunicare al Ministero del turismo l'attestato di superamento del corso di formazione complementare con le modalità telematiche previste al precedente articolo 3, comma 1.

Capo III



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

VALUTAZIONE FINALE

Articolo 8

(Valutazione finale)

1. Il tirocinio di adattamento è oggetto di valutazione finale da parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione complementare certificata, di cui al Capo II delle presenti linee guida, e della relazione redatta dal tutor, di cui al precedente articolo 4, comma 5.
2. Il Ministero del turismo adotta la valutazione finale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione redatta dal tutor, provvedendo a:
 - a) iscrivere d'ufficio il professionista nell'Elenco Nazionale delle guide turistiche, se la valutazione ha esito positivo;
 - b) disporre l'integrazione o la ripetizione del tirocinio, in caso di valutazione negativa.
3. Il Ministero del turismo comunica al tirocinante l'esito della valutazione finale Ministero tramite l'indirizzo PEC piattaformaguide@pec.ministeroturismo.gov.it ovvero attraverso la Piattaforma Nazionale delle Guide Turistiche.



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Allegato 1

Al Ministero del Turismo

Via di Villa Ada 55 – 57

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO E/O DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI GUIDA TURISTICA CONSEGUITI IN UNO STATO MEMBRO UE

Ai sensi del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, della Legge 13 dicembre 2023, n. 190 e del Decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88

Il/La sottoscritto/a (nome) _____ (cognome) _____

in possesso della cittadinanza _____

nato/a _____ il _____

residente a (Città) _____ (Stato) _____

in Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____

e-mail _____ in possesso

del titolo di formazione professionale di guida turistica, acquisito in (Stato) _____, presso
(ente) _____ di (Città) _____ il
(data) _____.

oppure

in possesso dell'esperienza professionale acquisita in (Stato) _____.

Chiede

Il riconoscimento del suddetto titolo o esperienza professionale, non sussistendo impedimenti di tipo penale e professionale, per esercitare la professione di guida turistica in Italia, ai sensi della L. 97/2013, nelle seguenti lingue: _____.



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Di poter svolgere la misura compensativa nella modalità:

Prova attitudinale

Tirocinio di adattamento

Nel caso in cui il/la sottoscritto/a abbia espresso la preferenza per la modalità di Tirocinio di adattamento, si esprime la preferenza per la designazione dell'ufficio di Tutor, tra i professionisti i cui nominativi sono indicati di seguito:

1. _____;

2. _____;

3. _____.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, dichiara vero quanto sopra (D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Attesta, altresì, la conformità all'originale dei seguenti documenti allegati:

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del GDPR 2016/679, dichiara di essere informato/a che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria in applicazione della normativa vigente e che tali dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

(Istante)

_____, ____ / ____ / _____

(Luogo e Data)

DOCUMENTI DA ALLEGARE



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

- **Nel caso di professione regolamentata nello Stato di provenienza:**
 - a) Copia del passaporto o di altro documento d'identità;
 - b) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) copia del titolo professionale con l'indicazione del percorso formativo (ad esempio: materie, durata del corso, etc.);
 - d) copia del tesserino o patentino di guida turistica;
 - e) dichiarazione che certifichi il possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla professione nel Paese di provenienza; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'Autorità nazionale competente in materia;
 - f) eventuali attestati rilasciati da enti o privati (agenzie) relativi all'esperienza professionale;
 - g) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza;
 - h) attestazione pagamento imposta di bollo da € 16,00 (in caso di assolvimento tramite bonifico*).

- **Nel caso di professione non regolamentata** (se nello Stato di provenienza, mancando norme legislative, regolamentari o amministrative, non è richiesto il possesso di alcun requisito particolare per l'accesso e l'esercizio dell'attività in questione):
 - a) copia del passaporto o di altro documento d'identità;
 - b) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c) documentazione comprovante l'attività di guida turistica svolta per almeno un anno nel corso dei precedenti dieci anni (ad esempio attestazione della camera di commercio, ricevute di pagamento, documentazione previdenziale/fiscale, etc). Elenco dettagliato delle visite effettuate all'estero in tale periodo predisposta dal datore di lavoro/committente con indicazione dei giorni di esercizio, i luoghi oggetto della visita;
 - d) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'istanza;
 - e) attestazione pagamento imposta di bollo da € 16,00 (in caso di assolvimento tramite bonifico*).



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Tutti i **documenti redatti in lingua straniera**, ad esclusione dei documenti di cui al punto a) e dei documenti redatti in lingua inglese, tedesca, francese o spagnola, devono essere accompagnati dalla relativa **traduzione in lingua italiana** in una delle seguenti modalità:

- traduzione semplice, munita della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
oppure
- traduzione autenticata redatta da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione.



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Allegato 2

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO PER LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Ai sensi dell'art. 6, Legge 13 dicembre 2023, n. 190; art. 18, Decreto del Ministero del Turismo 26 giugno 2024 n. 88

Il Tutor _____ (nome e cognome del Tutor che ha presieduto il tirocinio), nato/a il _____ (data di nascita) a _____ (Città), _____ (Provincia) in _____ (Stato), iscritto all'elenco nazionale delle guide turistiche con identificativo numero _____ (numero identificativo del Tutor nell'elenco nazionale), regolarmente abilitato alla professione di guida turistica dall'anno _____ (anno di conseguimento dell'abilitazione) e designato alla funzione dal Ministero del turismo.

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

il Tirocinante _____ (nome e cognome del tirocinante che ha seguito il tirocinio), nato/a il _____ (data di nascita) a _____ (Città), _____ (Provincia) in _____ (Stato) e in possesso della qualifica professione di guida turistica ottenuta in _____ (specificare Paese in cui si è ottenuta la qualifica),

Ha svolto il tirocinio di adattamento, quale misura compensativa finalizzata al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale. Il Tirocinio ha avuto inizio in data _____ (data di inizio del tirocinio) e si è concluso in data _____ (data di fine del tirocinio).

Sezione

A

Luoghi visitati durante il tirocinio

Durante il tirocinio il Tutor e il Tirocinante hanno visitato i seguenti luoghi di interesse turistico:

Luogo di interesse turistico	Data della visita	Durata della visita



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Allegati alla presente Scheda di Valutazione sono riportati i biglietti di ingresso del Tutor e del Tirocinante.

Sezione

B

Metodi formativi utilizzati dal Tutor

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tutor si è avvalso dei seguenti metodi formativi:

- _____

- _____

- _____

Sezione

C

Risultati e Valutazione Finale del Tirocinante

Al termine del tirocinio, il Tutor valuta che:

Come risultato di quanto indicato, il Tutor reputa il Tirocinante come:



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

IDONEO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

NON IDONEO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

In caso di mancata idoneità, specificare se il tirocinio debba essere integrato con altre ore di formazione (specificare le aree tematiche da integrare ove possibile) ovvero ripetuto nella sua interezza:

Firma

(Tutor)

Firma

(Tirocinante)

(Luogo e Data della dichiarazione)



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Allegato 3

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE PER LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Dati dell'Ente di formazione

Denominazione Ente: _____

Natura giuridica: _____

Sede Legale: _____

Rappresentante legale: _____

Amministrazione o ente territoriale di accreditamento o in convenzione: _____

Anagrafica Coordinatore/Responsabile del Corso

COORDINATORE/RESPONSABILE

Nome e cognome: _____

Data di nascita: _____

Luogo di nascita (indicare Città, Provincia e Stato): _____

Ambito di specializzazione professionale: _____

Titolo del Corso di Formazione Complementare

Informazioni generali sul Corso di Formazione Complementare

Durata: _____

Data di inizio (prevista): _____

Modalità di erogazione: _____

Sede (se modalità di erogazione in presenza/mista): _____

Ambito tematico _____

Percorso Formativo



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Modulo	Argomenti oggetto del Modulo	Durata (ore)	Note

Tipologia materiale didattico

Modalità di rilevamento presenze

Firma



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

(Coordinatore/Responsabile del Corso di specializzazione)

_____, __ / __ / _____

(Luogo e Data)

ALLEGATI DA CARICARE:

- Documento di accreditamento o convezione con l'Ente Territoriale;
- Carta d'Identità del Coordinatore/Responsabile del Corso di Specializzazione;
- Curriculum Vitae del Coordinatore/Responsabile del Corso di Specializzazione.



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Allegato 4

ATTESTATO DI COMPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE PER LA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

Codice ATECO: 79.90

CP ISTAT: 3.4.1.5.2

Rilasciato in esito al superamento della prova finale

DA

_____ (denominazione completa dell'Ente di formazione che rilascia l'attestato) autorizzato all'erogazione del corso dal Ministero del turismo con (estremi del provvedimento di autorizzazione all'erogazione del corso) _____ istituito presso _____ (Ente, istituto, scuola o polo formativo presso il quale si è svolto il corso) di _____ (città e provincia della sede del corso) afferente all'ambito tematico _____ (ambito tematico di riferimento del corso erogato).

CONFERITO A

Il Sig./Sig.ra _____ (nome e cognome) nato/a il _____ (data di nascita) a _____ (Città), _____ (Provincia) in _____ (Stato).

IL PRESENTE ATTESTATO È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Firma

(Rappresentante legale dell'Ente di formazione competente al rilascio dell'attestato)

_____, ____ / ____ / _____

(Luogo e Data di rilascio)